



**COMUNE DI  
CASCIANA TERME LARI**

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

**COPIA**

**N° 28 del 09/06/2015**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA**

L'anno 2015, addì nove del mese di giugno alle ore 21:45, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Di Pietro.

Intervengono i Signori:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Consigliere Anziano	SI
CESTARI SIMONA	Consigliere	SI
CITI MATTIA	Consigliere	SI
PASQUALETTI MARCO	Consigliere	SI
COPPINI PAOLO	Consigliere	SI
DICIOTTI VERONICA	Consigliere	SI
VUODO ALESSANDRO	Consigliere	SI
CECCOTTI MAURO	Consigliere	SI
BERTI JESSICA	Consigliere	SI
CINI AGNESE	Consigliere	SI
BALDINI GIOVANNI	Consigliere	SI
BALLATORI ERICA	Consigliere	SI
FRACASSI LUCA	Consigliere	SI
PASSERAI SILVIA	Consigliere	SI
SALVETTI RICCARDO	Consigliere	SI
BOSCO MARIANNA	Consigliere	NO

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto :

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:

CICCARE' CHIARA

Assessore non Consigliere

Pres.

Ass.

X

Il Sindaco, dato atto che è stata effettuata una discussione unica sul punto n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio odierno e riportata precedentemente alla deliberazione n. 25 in data odierna non essendoci richieste di intervento, passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con Legge Regionale Toscana. 22 novembre 2013 n. 68 è stato istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, il Comune di Casciana Terme Lari mediante fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari;
- l'art. 2, comma 1, della L.R. 68 del 22.11.2013 statuisce che *“Il Comune di Casciana Terme Lari subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.”*;
- l'art. 6 della L.R. 68 del 22.11.2013, prevede che *“1. Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.  
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del Comune di Casciana Terme Lari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto Comune di Lari vigenti alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- l'art. 1 comma 124, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, il quale prevede che *“Salva diversa disposizione della legge regionale:  
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;  
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;  
c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.”*;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 16.06.2014, immediatamente eseguibile, che riprende quanto deciso d'intesa tra i Sindaci di Lari e Casciana Terme in data 31.12.2013, è stato stabilito che, fermo restando quanto previsto dalla L.R. 68/2013 e al comma 124 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti degli organi del comune di Casciana Terme Lari,
  - i regolamenti di contabilità, economato, di organizzazione degli uffici e servizi, il Regolamento dei controlli interni, dei servizi, lavori, servizi e forniture in economia da applicare siano quelli approvati dal Comune di Lari;
  - nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in uno solo degli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, gli stessi estendono il proprio vigore a tutto il nuovo comune;

- nel caso di regolamenti approvati e vigenti al 31 dicembre 2013 in entrambi gli estinti comuni di Casciana Terme e Lari, si applica quello che sia stato approvato o modificato più di recente;

#### Richiamati

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art.1, comma 704 della Legge n.147/2013, che ha abrogato l'art 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L.22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo della TARES,

Rilevato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile ai contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali.

#### Richiamati, inoltre,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art.1 comma169 della L.296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, il quale stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;
- in particolare, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013:
  1. comma 682, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI:
    1. criteri di determinazioni delle tariffe;
    2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
    3. la disciplina delle riduzioni tariffarie ,
    4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
    5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

2. comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con la L. 2 maggio 2014, n.68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
  - l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n.115 del 20/05/2015, che ha ulteriormente differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte degli Enti Locali;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria Deliberazione di 37 del 16/10/2014;

Ritenuto indispensabile apportare alcune modifiche introducendo delle specifiche riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento sopra citato come segue:

- All'art.13 “ Riduzione per le utenze domestiche e non domestiche”
  - modificare il comma 3 come segue:
 

**3. Dismissione delle slot machine.** E' prevista inoltre una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle *slot machine* installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data *del 31/12/2014* a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse. L'agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dall'Ufficio.

La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio”;
  - dopo il comma 3, introdurre il seguente comma:
 

**3.Bis** :“E' prevista inoltre una riduzione del 5% (per cento) sulla quota fissa e sulla quota variabile per quelle utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio a condizione che le stesse siano in regola con i contributi consortili o le quote associative per l'anno precedente a quello in cui è richiesta la riduzione.

Tale riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”;
- All'art. 14 “Agevolazioni”:
  - dopo il comma 5 introdurre il seguente comma:
 

**5.Bis** “ La tariffa non domestica si applica inoltre in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della tariffa Tari: Categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli),

*Categoria 29 (Banchi di mercato generi alimentari), Categoria 35 (Mercato con produzione propria) in virtù dell'esercizio dell'attività in modo non continuativo. **Riduzione della Tariffa pari all'85%***”;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come sopra modificato è allegato al presente atto sotto la lett. A, quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, sulla presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio Affari Generali Dott. Giacomo Orazzini, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

il vigente Regolamento di Contabilità;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)
Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

## **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le modifiche ed integrazioni apportate all'articolo **13** – “Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche” e all'art. **14** – “Agevolazioni” del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 16/10/2014, per i motivi espressi in narrativa, come di seguito illustrate:

### **ART.13**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

...

**3. Dismissione delle slot machine.** E' prevista inoltre una riduzione della quota fissa e della quota variabile nella misura del 40% per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione delle *slot machine* installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le *slot machine* oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data *del 31/12/2014* a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse.

L'agevolazione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con modulo predisposto dall'Ufficio.

La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo

dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

**3.Bis** : E' prevista inoltre una riduzione del 5% (per cento) sulla quota fissa e sulla quota variabile per quelle utenze non domestiche che facciano parte da almeno un anno di Associazioni o Consorzi, avente la Sede sul territorio comunale, finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese o alla promozione del territorio a condizione che le stesse siano in regola con i contributi consortili o le quote associative per l'anno precedente a quello in cui è richiesta la riduzione.

Tale riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune nei termini e nei modi stabiliti dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari e dovrà essere corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

...

#### **ART. 14** AGEVOLAZIONI

...

**5.Bis** La tariffa non domestica si applica inoltre in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, alle seguenti categorie della tariffa Tari: Categoria 16 (Banchi di mercato beni durevoli), Categoria 29 (Banchi di mercato generi alimentari), Categoria 35 (Mercato con produzione propria) in virtù dell'esercizio dell'attività in modo non continuativo. **Riduzione della Tariffa pari all'85%.**

...

3. Di dare atto che il il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), così come sopra modificato è allegato al presente atto sotto la lett. A, quale parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2015**;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale;
6. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali, Dott. Giacomo Orazzini competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti all'approvazione del presente atto;
7. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano

Favorevoli	n. 12
Contrari	n. 4 (Ballatori Erica, Fracassi Luca, Passerai Silvia, Salvetti Riccardo)

Astenuti	n. 0
Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16

## **DELIBERA**

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto : **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative regolamentari e tecniche che disciplinano la materia.

Casciana Terme Lari, li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Giacomo Orazzini

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Casciana Terme Lari , li 09/06/2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
f.to Dott. Giacomo Orazzini

---



Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano  
f.to **Matteo Cartacci**

Sindaco  
f.to **Mirko Terreni**

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to **Dott.ssa Daniela Di Pietro**

---

La presente è copia informatica conforme all'originale analogico conservato presso il Servizio Affari Generali - U.O. Segreteria

Il Responsabile della pubblicazione  
Dott. Giacomo Orazzini